



TRIBUNALE DI RAVENNA
Ufficio fallimenti

Il Collegio, composto dai seguenti magistrati

Dott. BRUNO GILOTTA	Presidente
Dott. C. SANTI	Giudice
Dott. A. FAROLFI	Giudice rel.

letto il ricorso proposto da BAMBINI s.r.l., dep. il 04/07/2017,

ha pronunciato il presente

DECRETO

visto l'art. 161 co. 7 l.f. così come novellato dalla L. 143/12 di conversione del d.l. 83/2012;

richiamato, in ordine alla prosecuzione dei contratti in corso ed alla distinzione fra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, il condivisibile orientamento espresso da Trib. Terni, 12 ottobre 2012, secondo cui *“In presenza di ricorso per concordato preventivo con riserva, al fine di individuare gli atti di ordinaria amministrazione, è possibile far ricorso ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, in base ai quali debbono ritenersi tali gli atti di comune gestione dell'azienda, strettamente aderenti alle finalità e dimensioni del patrimonio e quelli che - ancorchè comportanti una spesa elevata - lo migliorino o anche solo lo conservino, mentre ricadono nell'area della straordinaria amministrazione gli atti suscettibili di ridurlo o gravarlo di pesi o vincoli cui non corrispondano acquisizioni di utilità reali su di essi prevalenti”*;

ritenuto, pertanto, che nella specie il mantenimento in essere di finanziamenti con modalità c.d. “auto liquidanti” può considerarsi quale atto di ordinaria amministrazione, in assenza dell'accensione di nuove garanzie accessorie o collegate sul patrimonio della società;

rilevato che tale conclusione può essere accolta anche dopo l'entrata in vigore delle modifiche apportate al comma 3 dell'art. 182 quinquies l.f., dovendosi ritenere la richiesta ivi prevista al mantenimento di linee di credito auto liquidanti (che letteralmente può essere proposta ma non deve essere autorizzata) renda necessario un provvedimento autorizzativo del Tribunale soltanto in caso di modifica *in pejus* delle condizioni applicate o delle garanzie accessorie collegate, ovvero ancora di ampliamento della provvista concessa;

non avrebbe infatti senso una interpretazione letterale di tale disposizione che, in contrario con molteplici altri indici normativi favorevoli alla prosecuzione dei contratti pendenti nel concordato, finirebbe per validare una inaccettabile automatica interruzione/sospensione delle principali fonti di finanziamento usualmente in essere al momento del deposito del ricorso ex art. 161 co. 6 l.f.;

sul punto si condivide quanto espresso da Trib. Ancona, 11/12/2016: "gli atti di esecuzione dei contratti posti alla base delle c.d. linee autoliquidanti di cui all'art. 182-quinquies, comma 3, legge fall. sono atti di ordinaria amministrazione che, come tali, non debbono essere autorizzati; essi, infatti, non comportano la stipulazione di nuovi finanziamenti in quanto danno luogo a mere variazioni all'interno di una provvista già concessa";

rilevato in tal senso il parere favorevole dei Commissari giudiziali, che hanno rilevato come detto mantenimento sia funzionale all'ordinaria gestione della continuità aziendale in corso e tenuto conto che il piano concordatario prospettato e, appunto, con continuità ex art. 186 bis l.f.

p.q.m.

prende atto di quanto esposto e dispone il non luogo a provvedere sul ricorso.
Si comunichi all'istante
Ravenna, 18/07/2017

Il Presidente
Dott. Bruno Gilotta

Bruno Gilotta

